

Il quadro normativo di riferimento

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici;

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Art. 216 – disposizioni transitorie e di coordinamento - previsione di strumenti di attuazione ed esecuzione eterogenei: D.P.C.M. (aventi o «non aventi» natura regolamentare); D.M. (aventi o «non aventi» natura regolamentare); Linee Guida (vincolanti e non vincolanti);

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Legge di bilancio 2019, comma 912;

Decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»







XVIII LEGISLATURA

N. 1162

Il D.D.L. di riordino del Codice dei Contratti Pubblici
A.S. 1162 – Comunicato alla Presidenza il 22 Marzo 2019
Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
dal Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO)
e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2019

Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici



Il quadro normativo di riferimento

L'attuale processo di revisione del Codice del 2016-17 non presenta una chiara direzione strategica che inserisca i due provvedimenti all'esame del Parlamento (decreto legge e disegno di legge delega) in una logica unitaria e coerente della modifica del settore.

Il Codice disegna, infatti, un delicato meccanismo complesso, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi confliggenti (ad esempio, semplificazione e rapidità delle procedure di appalto e adeguato contrasto dei fenomeni corruttivi e criminali): una modifica normativa in una logica emergenziale che rafforzi il conseguimento di una finalità, potrebbe determinare l'indebolimento di un altro obiettivo, alterando il bilanciamento stabilito dalla legge delega e dal Codice.

D'altro canto, le frequenti modifiche del quadro normativo, senza una adeguata trasparenza del punto di arrivo perseguito, accrescono l'incertezza in cui si trovano ad operare le stazioni appaltanti della PA, rischiando di produrre l'effetto opposto di quello desiderato. Anche la sospensione temporanea di alcune norme del Codice, introdotta in prima lettura al Senato, non sembra contribuire al rafforzamento della direzione strategica del provvedimento.

Ufficio Parlamentare di Bilancio, Flash 2/2019 del 11 Giugno 2019.



Il quadro normativo di riferimento

- Nella primavera del 2019, Il Governo ha approvato un decreto legge (DL 32/2019) e presentato un DDL di delega per la riforma organica della materia (AS 1162), attraverso l'adozione di un nuovo Codice in sostituzione dell'esistente, ovvero la modifica del testo vigente per quanto necessario.
- Il DDL delega conferma il principio della discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, e mira alla semplificazione normativa (è previsto un unico regolamento di attuazione), e amministrativa (ad esempio attraverso il riordino della disciplina concernente le centrali di committenza e i soggetti aggregatori), razionalizzando inoltre i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, riducendo gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento.
- Il Governo avrà 12 mesi dall'approvazione della legge delega per emanare i decreti legislativi di riforma.



- Il DL 32/2019 dispone importanti revisioni al Codice, molte delle quali in linea con le richieste degli operatori, con l'obiettivo di accelerare gli investimenti pubblici.
- Nel testo licenziato dal Senato, vi sono sia modifiche permanenti al Codice, sia sospensioni a carattere temporaneo (fino al 31 dicembre 2020) di specifiche norme del Codice, disposte nelle more della riforma complessiva del Codice e comunque nel rispetto dei principi e delle norme della UE.
- Si noti che entro il 30 novembre 2020 il Governo deve presentare alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.



Resoconto dell'Assemblea

nai all'elenco delle sedute

Stenografico

Sommario

Documenti di seduta

Atti di indirizzo e controllo

Votazioni

Frontespizio | Indice Alfabetico | Indice Cronologico | Documento Intero | Formato Xml | Versione Stampa

Rif. normativ


XVIII LEGISLATURA

Resoconto stenografico dell'Assemblea Seduta n. 188 di martedì 11 giugno 2019

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROBERTO FICO

La seduta comincia alle 14.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.





(Esame dell'articolo unico - A.C. 1898)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge (Vedi l'allegato A) (Commenti).

(Posizione della questione di fiducia - Articolo unico - A.C. 1898)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, deputato Riccardo Fraccaro. Ne ha facoltà.

RICCARDO FRACCARO, *Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta*. Grazie, Presidente. A nome del Governo *(Commenti dei deputati dei gruppi Partito Democratico, Forza Italia-Berlusconi Presidente e Fratelli d'Italia)*, autorizzato dal Consiglio dei ministri...

PRESIDENTE. Colleghi, il rispetto per quest'Aula si mostra anche ascoltando il Ministro per i Rapporti con il Parlamento.

RICCARDO FRACCARO, Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

Pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana (*Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico*)...

(Votazione della questione di fiducia - A.C. 1898) (Vedi RS)

PRESIDENTE (Vedi RS). Indíce la votazione per appello nominale sull'articolo unico del disegno legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, sulla i approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, il Governo ha posto la questione di ucia.

Pag. VI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE (Vedi RS). Comunica il risultato della votazione:

Presenti 557

Votanti 554

Astenuti 3

Maggioranza 278

Hanno votato sì 318

Hanno votato no 236

(La Camera approva).

Avverte che si intendono consequentemente precluse le restanti proposte emendative.

Pag. VII

La seduta, sospesa alle 22, è ripresa alle 22,05.



Norme sospese (comma 1)

Il comma 1, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

• art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture.

Tale disposizione è oggetto di modifica da parte della lettera g) dell'art. 1 del testo iniziale del decreto-legge, che tramuta l'obbligo in una facoltà. In virtù della non riproposizione della disposizione recata dalla citata lettera g) nel testo approvato dal Senato, la disposizione in oggetto riassume carattere obbligatorio. Tale obbligo viene però sospeso fino al 31 dicembre 2020 dal comma in esame.



Norme sospese (comma 1)

- art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di "appalto integrato" (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
- art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78. Viene precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.



Calcolo del valore stimato degli appalti (comma 20, lettera g), nn. 1) e 2))

Le norme in esame modificano in più punti l'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria per l'aggiudicazione dei contratti pubblici e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.

In particolare viene previsto che – per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture – il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si applica anche nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, e non solo in caso di aggiudicazione contemporanea di lotti distinti, come attualmente previsto (modifiche alle lettere a) dei commi 9 e 10 dell'art. 35).

Nello specifico, le modifiche sono volte al recepimento di quanto indicato nella procedura di infrazione n. 2018/2273.





Articolo 1, comma 3 (Disciplina transitoria per i settori ordinari)

Il comma 3 prevede che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2020, trovi applicazione la disposizione prevista, per i settori speciali, dall'art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, la quale consente agli enti aggiudicatori - limitatamente alle procedure aperte – di espletare l'operazione di esame delle offerte prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti.

Resta fermo - ai sensi dell'art. 133, comma 8 - che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.



L'articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti, come sostituito dal decreto-legge n. 32 del 2019, ha introdotto quella che possiamo chiamare **«inversione procedimentale»**, già prevista dall'articolo 133, comma 8, del Codice, limitatamente ai settori speciali e dall'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva UE 2014/24.

La scarsa esperienza applicativa non ha consentito di individuare un percorso pratico idoneo a sfruttare le potenzialità dell'innovazione. La semplificazione introdotta dalla norma potrebbe essere solo apparente se non si trova il modo di superare una serie di problematiche che il legislatore non si è posto ma che non possono essere ignorate dall'interprete (cfr. Bosetti & Gatti e partners).

Vale per le gare mediante procedura con il criterio dell'offerta del minor prezzo (praticamente tutte per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, salvo talune eccezioni per particolari tipi di servizi elencati all'articolo 95, comma 3). Per le gare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo l'inversione procedimentale sarebbe comunque di scarsa utilità (oltre che essere praticamente preclusa dall'articolo 36, comma 9-bis).



Quanto alla possibilità che un offerente possa influenzare la soglia di anomalia rispondendo o meno al soccorso istruttorio, dovrebbe essere attenuata dalla circostanza che l'eventuale soccorso istruttorio non è a conoscenza di tutti gli offerenti ma solo dei singoli destinatari; venuto meno l'obbligo di pubblicare e comunicare le ammissioni e le esclusioni entro due giorni (con la modifica dell'articolo 29 comma 1, del Codice), queste possono essere rese note in un'unica soluzione, nel termine ordinario di cui all'articolo 76, commi 2-bis e 5, dopo la conclusione dei soccorsi istruttori, lasciando così un buon margine di incertezza agli operatori sulla possibilità di modificare le soglie in base al proprio comportamento omissivo. Come si noterà l'intero procedimento può iniziare e concludersi senza soluzione di continuità, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di soccorso istruttorio, che tuttavia è inevitabile.



In realtà il procedimento funziona (o meglio, sembra funzionare, poi l'applicazione pratica è tutta da vedere) solo se il secondo periodo del comma 5 dell'art. 36 («Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura») è inteso come decisione vincolante in via preventiva, nel senso che la stazione appaltante si determini nella documentazione di gara con una clausola del seguente tenore «Questa stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 35, comma 6, pertanto procederà all'esame delle offerte economiche prima dell'esame della documentazione relativa all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 e dei requisiti di qualificazione ex art. 83». Pare invece che una parte della dottrina, ammetta (sulla base di un'interpretazione "aperta" della norma) una decisione condizionata del tipo «Questa stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 35, comma 6, pertanto procederà all'esame delle offerte economiche prima dell'esame della documentazione relativa all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 e dei requisiti di qualificazione ex art. 83, nel caso i cui le offerte presentate siano in numero superiore a "X"».



Articolo 1, comma 17 (Mercati elettronici)

Il comma 17 dell'articolo 1, modificato durante l'esame al Senato, riscrive la disposizione (dettata dal testo previgente del comma 6-bis dell'art. 36) che, nei mercati elettronici di cui al comma 6 del medesimo art. 36, disciplina la verifica a campione sull'assenza dei motivi di esclusione e la integra con l'aggiunta di un ulteriore comma (6-ter) volto a disciplinare la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo all'aggiudicatario.

Si tratta di una disposizione che conferma il contenuto dei commi 6-bis e 6-ter introdotti, nel testo del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), dal numero 5) della lettera f), del testo iniziale del presente decreto-legge. Non viene invece riprodotta, rispetto al testo iniziale del decreto-legge in esame, la disposizione recata dal comma 6-quater (anch'esso introdotto dal medesimo numero 5)) relativa alla possibilità di usare formulari standard in luogo del DGUE.

Tale comma 6-quater dispone che, in luogo del DGUE (documento di gara unico europeo, disciplinato dall'art. 85 del Codice), i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare l'assenza di motivi di esclusione (elencati all'art. 80 del Codice) nonché ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Lo stesso comma stabilisce altresì che, nella fase del confronto competitivo, la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti alla specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.



Il regolamento unico.

Il provvedimento dispone il ritorno al regolamento di esecuzione unico e rigido, nel tentativo di dare certezze a funzionari pubblici e alle imprese, dissipando l'incertezza interpretativa derivante dal modello della regolazione flessibile. Inoltre le soft law dell'ANAC cosiddette volontarie sono cancellate.

Il DL prevede che il nuovo regolamento debba essere approvato entro 6 mesi, con una procedura di per sé lunga e articolata, che in passato ha richiesto 4 anni per essere completata.

Emergono altre due criticità: il nuovo regolamento assorbirà (o cancellerà) soltanto una parte dei 62 provvedimenti attuativi del Codice, lasciando in vita alcuni provvedimenti già in vigore e altri, non varati alla data di entrata in vigore del DL, non assorbiti dall'emanando regolamento e quindi restanti nel limbo. Il secondo elemento di criticità è la previsione che i precedenti atti attuativi rimangano in vigore fino all'emanazione del nuovo regolamento, ma questi atti diventano inapplicabili perché – in parte – non più coerenti con la fonte primaria di riferimento, modificata dal DL.



Classi di importo dei lavori (migliaia di euro)

Tab. 1 – Modalità di affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria

	Classi di importo dei lavori (migilala di euro)						
	0 - 40	40 - 150	150 - 200	200 - 350	350 - 1000	1000 - Soglia comunitaria	
Codice degli appalti 2016-17	Affidamento diretto	Procedura negoziata (10 operatori)	Procedura neg (15 operato			Procedure ordinarie	
Disciplina derogatoria 2019	Affidamento diretto	Affidamento diretto (3 operatori)	Procedura (10 ope	negoziata eratori)	Procedura negoziata (15 operatori)	Procedure ordinarie	
DL 32/2019 (testo iniziale)	Affidamento diretto	Procedura negoziata (3 operatori)		Procedura aperta			
DL 32/2019 (testo in prima lettura)	Affida mento diretto	Affidamento diretto (3 operatori)	Procedura negoziata (10 operatori) senza pubblicazione del bando di gara		Procedura negoziata (15 operatori) senza pubblicazione del bando di gara	Procedura aperta	



Fonte: Codice degli appalti, legge di bilancio per il 2019, DL 32/2019 (testo iniziale e testo approvato dal Senato in prima lettura).

Sospensione temporanea dell'obbligo di centralizzare gli appalti per i Comuni non capoluogo.

Il DL consente anche ai comuni non capoluogo di provincia di procedere direttamente e autonomamente allo svolgimento delle procedure di gara, senza l'ausilio degli strumenti aggregativi (centrali di committenza, soggetti aggregatori o stazioni appaltanti uniche), fino al 31 dicembre 2020. Restano però fermi gli obblighi previsti dal Codice, che impone alle stazioni appaltanti il possesso della necessaria qualificazione (per gli affidamenti oltre certe soglie) e il ricorso a strumenti aggregativi in caso di non possesso della qualificazione richiesta.



Le procedure per gli appalti sotto soglia comunitaria.

Il decreto-legge prevede l'abbassamento della soglia (da 350.000 euro prevista straordinariamente dall'ultima legge di bilancio per il solo 2019, ovvero un milione previsto ordinariamente dal Codice, a 200.000 euro) entro la quale è possibile affidare i lavori tramite procedura negoziata (limitando il numero minimo di operatori da consultare a 3), con contestuale ampliamento della classe di importo dei lavori per i quali è necessaria la procedura aperta (da 200.000 euro alla soglia comunitaria).

Durante l'esame in prima lettura, sono state invece ripristinate le soglie previste dall'ultima legge di bilancio, rendendole permanenti. Pertanto, per i lavori tra 40.000 e 150.000 euro resta l'affidamento diretto con consultazione di almeno 3 operatori, per i lavori da 150.000 euro fino a un milione di euro è prevista la procedura negoziata, con la riduzione del numero minimo di operatori da consultare rispetto al Codice (da 15 a 10 se l'importo dei lavori è sotto il limite di 350.000 euro).

Un'ulteriore semplificazione introdotta in sede di prima lettura è la possibilità di svolgere la procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara: la semplificazione aumenta a scapito della trasparenza. Per i lavori compresi tra un milione e la soglia comunitaria si fa ricorso alla procedura aperta, essendo esclusa quella ristretta, in precedenza consentita dal Codice e dalla deroga introdotta della legge di bilancio.



Articolo 1, comma 20, lettere f), g) e h), e comma 24 (Contratti "sottosoglia")

La lettera g) reca una serie di novelle agli articoli del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. sottosoglia). Tali novelle riguardano: il calcolo del valore stimato degli appalti nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e la disciplina dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore.

La successiva lettera h) interviene invece sulle modalità di affidamento dei lavori "sottosoglia". Poiché tali modifiche si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all'anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale comma viene abrogato dal comma 24 dell'articolo in esame.

Ulteriori novelle recate dalla lettera h) riguardano: la disciplina di dettaglio delle procedure per gli affidamenti "sottosoglia", delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; l'utilizzo del criterio del "minor prezzo" come alternativa sempre possibile all'OEPV per l'aggiudicazione dei contratti "sottosoglia". Tali disposizioni, in parte modificate durante l'esame al Senato, ripropongono quelle recate dalle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 1 del testo iniziale.

Anticipazione del prezzo all'appaltatore (comma 20, lett. g), n. 3))

La norma in esame interviene sull'anticipazione del prezzo del 20% del valore del contratto di appalto da corrispondere dalla stazione appaltante all'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, sostituendo in tale ambito il riferimento al termine "lavori" con quello più generale di "prestazione" (modifica al comma 18 dell'art. 35).

Tale modifica, secondo la relazione illustrativa, è "tesa a favorire le imprese estendendo l'ambito di applicazione dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore anche ai servizi e alle forniture".





Modalità di affidamento dei lavori "sottosoglia" (comma 20, lettera h), nn. 1), 2) e 3), e comma 24)

Le disposizioni in esame novellano in più punti il testo del comma 2 dell'art. 36, al fine di modificare le diverse modalità di affidamento ivi previste per i lavori "sottosoglia", nonché le corrispondenti classi di importo.

Poiché le modifiche introdotte si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all'anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale comma viene abrogato dal comma 24-sexies dell'articolo in esame.

Importo dei lavori	Disciplina previgente	Disciplina derogatoria prevista dal c. 912 L. 145/2018	Disciplina vigente in base al testo iniziale del D.L.	Nuova disciplina prevista dal ddl di conversione	
0	affidamento diretto	affidamento diretto	affidamento diretto	affidamento diretto	
[]	anche senza previa consultazione di due o	anche senza previa consultazione di due o	anche senza previa consultazione di due o	anche senza previa consultazione di due o	
[]	più operatori econ. o in	più operatori econ. o in	più operatori econ. o in	più operatori econ. o in	
39.999,99	amm.ne diretta	amm.ne diretta	amm.ne diretta	amm.ne diretta	
40.000	procedura	affidamento diretto		affidamento diretto	
[]	negoziata previa consultazione, ove	previa consultazione, ove esistenti, di 3	procedura	previa valutazione di 3	
[]	esistenti, di almeno 10	operatori economici	negoziata previa	preventivi, ove esistenti	
149.999,99	operatori economici		consultazione, ove		
150.000		procedura	esistenti, di almeno 3 operatori economici	procedura	
[] 199.999,99		negoziata previa	•	negoziata senza bando di gara e previa consultazione, ove	
		consultazione, ove			
200.000	procedura	esistenti, di almeno 10 operatori economici		esistenti, di almeno 10	
349.999,99	negoziata con	operator economics		operatori economici	
350.000	consultazione di almeno 15 operatori	procedura		procedura	
	economici, ove	negoziata con		negoziata senza bando	
[]	esistenti	consultazione di almeno 15 operatori		di gara e previa consultazione, ove	
		economici, ove	procedura aperta	esistenti, di almeno 15	
999.999,99		esistenti	(salvo quanto previsto	operatori economici	
1 milione	procedure ordinarie	procedure ordinarie	dall'art. 97, comma 8, del Codice)	procedura aperta	
[]	(fermo restando	(fermo restando		(salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del Codice)	
fino alla	quanto previsto dall'art. 95, co. 4,	quanto previsto dall'art. 95, co. 4,			
soglia	lettera a), del Codice)	lettera a), del Codice)			





Utilizzo del criterio del "minor prezzo" come alternativa sempre possibile all'OEPV (comma 20, lett. h), n. 6)

Il nuovo comma 9-bis dell'art. 36, introdotto dalla norma in esame, individua il criterio del "minor prezzo" quale alternativa sempre percorribile, in luogo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), per l'aggiudicazione dei contratti "sottosoglia".

Tale norma corrisponde a quella contenuta nel numero 7) della lettera f) del comma 1 dell'art. 1 del testo iniziale del decreto-legge. Durante l'esame al Senato è stata eliminata la parte della disposizione in cui si prevede che il ricorso all'OEPV in luogo del criterio del minor prezzo può avvenire solo "previa motivazione". In tal modo, mentre il testo iniziale configura il criterio del minor prezzo quale regola generale, il nuovo testo, risultante dalla riscrittura operata durante l'esame al Senato, mette i due criteri sullo stesso piano ed è sempre possibile scegliere l'uno o l'altro. Eccezioni a tale regola di "equiparazione" sono possibili (secondo il disposto della norma in esame) nei casi in cui il Codice (art. 95, comma 3) prevede l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata dulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come criterio esclusivo di aggiudicazione.



Utilizzo del criterio del "minor prezzo" come alternativa sempre possibile all'OEPV (comma 20, lett. h), n. 6)

L'Adunanza plenaria ha pronunciato sull'obbligo di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di servizi ad alta intensità di manodopera

Cons. St., A.P., 21 maggio 2019, n. 8 - Pres. Patroni Griffi, Est. Franconiero

Gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand'anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice.





Articolo 1, comma 20, lettera t)

(Criteri di aggiudicazione dell'appalto - OEPV e minor prezzo)

L'articolo 1, comma 20, lettera t), modificata dal Senato, modifica l'articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto. Viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo anche il riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Al comma 4 dell'articolo 95, sono soppresse le lettere a) e c), che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente: per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avvenisse con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; e per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di otevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.



Articolo 1, comma 20, lettera t) (Criteri di aggiudicazione dell'appalto – OEPV e minor prezzo)

Con una modifica introdotta dal Senato, si novella altresì la lettera b) della norma, prevedendo che per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Rispetto al testo originario del decreto, nel corso dell'iter in Senato sono state eliminate le modifiche ai commi 10-bis e 15 dell'articolo 95, che stabilivano, rispettivamente, un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento nell'ambito della OEPV, e prevedeva che ogni variazione intervenuta, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 'fase amministrativa di prima ammissione' regolarizzazione o esclusione delle offerte non rilevasse ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.





Articolo 1, comma 20, lettera i) (Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)

La lettera i), introdotta durante l'esame al Senato, modifica l'articolo 46, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre - tra gli operatori economici previsti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, gli archeologi, oltre ai soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali.





Articolo 1, comma 20, lettera m)

(Affidamento congiunto di progettazione e realizzazione)

La norma novella l'articolo 59 del codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione, il c.d. appalto integrato, inserendo in norma una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione del codice, di cui all'articolo 216, comma 27- octies.

Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso.



Articolo 1, comma 20, lettera u) (Offerte anomale)

La disposizione in esame reca modifiche all'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Una modifica stabilisce che l'esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata quando l'appalto non rivesta interesse transfrontaliero. Tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente.

Ulteriore novella mira ad introdurre due distinte modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15). Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si possono rideterminare i medesimi criteri, sempre al fine di impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia.





Articolo 1, comma 20, lettera u) (Offerte anomale)

Quanto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3 dell'art. 97 del Codice, la novella in esame limita, tra l'altro, l'applicazione del calcolo ivi previsto ai casi di ammissione di tre o più offerte.

Il Codice degli appalti stabilisce le ipotesi nelle quali trova applicazione il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Tali ipotesi sono elencate dall'art. 95, comma 4, come novellato dalla lettera s) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame. Con riferimento a tale criterio, l'art. 97 del Codice detta alcune metodologie per il calcolo della soglia ai fini dell'individuazione delle offerte anomale, cioè le offerte che presentino un ribasso rispetto alla soglia medesima tale da mettere in dubbio la sua affidabilità.

Il testo previgente dell'art. 97, comma 8, prevedeva che la stazione appaltante potesse procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale (senza cioè acquisire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti), al ricorrere delle seguenti condizioni: il criterio di aggiudicazione fosse quello del minor prezzo, il valore della gara fosse inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (di cui all'art. 35 del Codice), il numero delle offerte risultasse inferiore a 10. La novella in esame ha introdotto l'ulteriore condizione the la gara non rivesta carattere transfrontaliero.

Articolo 1, comma 20, lettera u) (Offerte anomale)

Nel testo finora vigente, inoltre, l'inserimento nel bando dell'esclusione automatica assumeva carattere opzionale, mentre la novella stabilisce che la stazione appaltante debba prevedere (non più quindi come facoltà) l'esclusione automatica nel bando.

L'esclusione automatica scatta nei confronti delle offerte al di sotto della soglia di anomalia calcolata secondo il metodo di cui al comma 2 (come novellato) e ai commi 2-bis e 2-ter (introdotti dalle norme in commento). Nei casi in cui è prevista l'esclusione automatica non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 97 del Codice, relativi a comunicazioni e giustificazioni ulteriori rispetto alla documentazione presentata a richiesta delle stazioni appaltanti.





E le Linee Guida....?

D.Lgs. 50/2016, art. 216, comma 27-octies.

Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.



Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Parere in materia di dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali - Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"- Delibera numero 416 del 15 maggio 2019

Delibera numero 417 del 15/05/2019 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019

Linee quida - Proposta deliberata dal Consiglio il 6 marzo 2019 inviata al Consiglio di Stato - pdf (608 Kb)

Relazione illustrativa inviata al Consiglio di Stato – pdf (160 Kb)

Integrazione linee guida n. 1 - Consultazione on line dell'8 giugno 2018 e contributi pervenuti.

Delibera numero 138 del 21/02/2018 - Linee Guida n. 1 aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017

Parere del Consiglio di Stato del 4 dicembre 2017

Linee guida - Proposta deliberata dal Consiglio l'8 novembre 2017 inviata al Consiglio di Stato

Relazione illustrativa inviata al Consiglio di Stato

Aggiornamento delle Linee guida n. 1 - Consultazione on line del 7 luglio 2017

Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1

Parere Consiglio di Stato del 6 luglio 2016



Linee quida - Proposta deliberata dal Consiglio il 21 giugno 2016 inviata al Consiglio di Stato

Aggiornamento Linee Guida n 4

Proposta di Aggiornamento delle Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici

Parere del Consiglio di Stato - pdf 173 Kb

Schema di Linee guida inviate al Consiglio di Stato:

Linee guida – pdf 320 kb Relazione illustrativa – pdf 363 kb

Consultazione on line dell'11 febbraio 2019: Aggiornamento Linee Guida n. 4 – Contributi pervenuti



Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali

Linee guida n. 12 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e Relazione AIR Parere del Consiglio di Stato agosto 2018

Bozza trasmessa al Consiglio di Stato

Contributi del Consiglio Nazionale Forense

Contributi del Dipartimento Politiche Europee

Contributi del Ministero della Giustizia

Parere del Consiglio di Stato del 2017

Consultazione pubblica e contributi pervenuti



Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali

Linee guida n. 12 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e Relazione AIR Parere del Consiglio di Stato agosto 2018

Bozza trasmessa al Consiglio di Stato

Contributi del Consiglio Nazionale Forense

Contributi del Dipartimento Politiche Europee

Contributi del Ministero della Giustizia

Parere del Consiglio di Stato del 2017

Consultazione pubblica e contributi pervenuti



Linee Guida n. 14 recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato"

Delibera numero 161 del 06/03/2019

Linee Guida n. 14 recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato"

Relazione illustrativa - formato pdf (154 Kb)

Parere del Consiglio di Stato del 14/02/2019 – formato pdf (176 Kb)

Relazione illustrativa inviata al Consiglio di Stato - formato pdf (354 Kb)

Proposte di Linee guida – formato pdf (256 Kb)

Documento in consultazione e contributi pervenuti







Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016

Determinazione

Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali



La semplificazione delle procedure di gara



«Tela sottile, tela grande, immensa,
A oprar si mise [...]
[...] Intanto,
Finchè il giorno splendea, tessea la tela
Superba; e poi la distessea la notte
Al complice chiaror di mute faci.
Così un triennio la sua frode ascose,
E deluse gli Achei.»

(Omero, Odissea II, 121-122, 134-139. Traduzione di Ippolito Pindemonte)



Le opinioni espresse sono personali e non impegnano in alcun modo le Istituzioni di appartenenza.



